

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 00682/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 682 del 2025, proposto da
Sabrina Forni, Letizia Lambertini, Francesca Losito, Apollonia Picozzi, Emanuela
Fausti, Ennio Bendinelli, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Giglio, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per
L'Emilia-Romagna, non costituito in giudizio;

nei confronti

Maria Teresa Grilli, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del Verbale n. 18 del 19 marzo 2025 - PROVE ORALI della Commissione
giudicatrice istituita con Decreto del Direttore Generale dell'USR per l'Emilia
Romagna prot. 257 del 10 maggio 2024;
- del Verbale n. 19 del 24 marzo 2025 - PROVE ORALI della Commissione

giudicatrice istituita con Decreto del Direttore Generale dell'USR per l'Emilia Romagna prot. 257 del 10 maggio 2024;

- del Verbale n. 20 del 25 marzo 2025 - PROVE ORALI della Commissione giudicatrice istituita con Decreto del Direttore Generale dell'USR per l'Emilia Romagna prot. 257 del 10 maggio 2024;

- del Verbale n. 21 del 26 marzo 2025 - PROVE ORALI della Commissione giudicatrice istituita con Decreto del Direttore Generale dell'USR per l'Emilia Romagna prot. 257 del 10 maggio 2024;

- del Verbale n. 22 del 27 marzo 2025 - PROVE ORALI della Commissione giudicatrice istituita con Decreto del Direttore Generale dell'USR per l'Emilia Romagna prot. 257 del 10 maggio 2024;

- della Graduatoria definitiva del 18 aprile 2025 del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici per la regione Emilia-Romagna, di cui al D.D.G n. 2788 del 18.12.2023, elaborata dalla Commissione Esaminatrice e pubblicata sul sito dell'Amministrazione e sul portale INPA;

- di tutti gli atti pregressi, connessi e conseguenti, laddove lesivi degli interessi dei Ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami richiesta da parte ricorrente nel ricorso depositato il 27 maggio 2025, e ritenuto di concederla ai fini dell'integrazione del contraddittorio, impregiudicata ogni decisione collegiale;

Ritenuto:

- che la notificazione debba essere richiesta entro il termine perentorio di cinque giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;

-che, considerato l'elevato numero dei soggetti, da evocare in giudizio, secondo quanto prospettato da parte ricorrente si debba autorizzare, come richiesto, la notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., tenendo presente e che, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, cod. proc. amm. è

possibile autorizzare la notificazione “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile” e che, inoltre, in base a quest’ultima disposizione, il giudice può autorizzare la notificazione anche in modo diverso da quanto previsto dalla legge;

- che la notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire mediante la pubblicazione sul sito web dell’USR per l’Emilia Romagna;

Ritenuto che qualora il ricorrente si avvalga di tale facoltà, si renderà necessaria la pubblicazione, sul sito web istituzionale dell’USR per l’Emilia Romagna, di un avviso, redatto da parte ricorrente, dal quale risulti:

- a.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- b.- il nome dei ricorrenti e l’indicazione delle amministrazioni evocate in giudizio;
- c.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- d.- l’indicazione che la notifica è rivolta anche nei confronti dei soggetti partecipanti al “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali” indetto con D.D.G. 18 dicembre 2023 n. 2788,;
- e.- l’indicazione del numero del presente provvedimento, facendo menzione della circostanza che con la stessa è stata disposta la notifica per pubblici proclami;
- f.- il testo integrale del ricorso, quest’ultimo accessibile eventualmente tramite link;

Ritenuto inoltre di dover disporre le seguenti prescrizioni:

qualora intenda avvalersi della notificazione per pubblici proclami, parte ricorrente dovrà comunicare all’USR dell’Emilia Romagna la volontà di procedere in tal senso. La richiesta di pubblicazione sul sito web dovrà essere corredata dalla trasmissione dei files relativi all’avviso, redatto con le modalità sopra descritte, e del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Parte ricorrente dovrà altresì trasmettere al ministero e all’USR dell’Emilia Romagna il suddetto avviso nonché copia del ricorso affinché siano pubblicati nel sito dell’USR dell’Emilia Romagna;

L'USR è tenuto a pubblicare sul proprio sito web, entro cinque giorni dalla richiesta, il predetto avviso, in calce al quale dovrà essere inserita l'espressa indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

La pubblicazione dell'avviso e del ricorso – da effettuarsi entro i termini perentori sopra indicati decorrenti dalla comunicazione del presente decreto– dovrà avvenire da parte del l'USR della Emilia Romagna nella pagina iniziale almeno per 20 giorni e successivamente, eventualmente, in una apposita sezione del sito web, accessibile dalla pagina iniziale e indicata nella stessa pagina iniziale con la dicitura “atti di notifica”.

L'avviso e la relativa documentazione dovranno essere mantenuti sul sito web dell'USR fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado del presente giudizio (o del provvedimento che definisce tale fase).

L'avvenuta pubblicazione, con le modalità sopra indicate, dovrà essere attestata dall'USR della Emilia Romagna in favore dei ricorrenti, con la specificazione della data a partire dalla quale la pubblicazione è stata effettuata (l'attestazione dovrà essere rilasciata dall'Amministrazione entro 5 giorni dalla richiesta di parte).

La prova delle pubblicazioni dovrà essere depositata dai ricorrenti nel fascicolo entro i successivi cinque giorni;

P.Q.M.

Autorizza, ai sensi dell'articolo 41, quarto comma, cod. proc. amm., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione, con le modalità sopra specificate.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Bologna il giorno 27 maggio 2025.

Il Presidente
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO